



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO
MONTELUPO FIORENTINO

ORDINE DI SERVIZIO N. 16 DEL 31 marzo 2012

LA CONTENZIONE PSICHIATRICA IN OPG

IL DIRETTORE

Visti gli artt. 13 e 32 della Costituzione;
Visto l'art. 54 c.p. (Stato di necessità);
Visti gli artt. 41 l. 354/75 e 82 D.P.R. 230/00;
Visti gli artt. 33, 34 e 35 l. 833/78;
Visto il Piano sanitario regionale 2008 - 2010 § 5.6.2.1, tuttora vigente;
Visto il documento della Conferenza delle regioni e delle province autonome 10/081 CR07/C/ del 29 luglio 2010;
Visto il provvedimento della commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e efficienza del servizio sanitario nazionale del 26 luglio 2011;
Viste le note del direttore dell'UOC "Salute in carcere" del 09 settembre 2011 (recante come oggetto: "Provvedimento della Commissione parlamentare vs. nota del 19/08/11 n. 7666/MM) e nota senza data assunta al protocollo 2813 del 19 marzo 2011 (recante come oggetto: " La contenzione in OPG");
Considerati i recenti accadimenti relativi all'internato T. G.;
Ritenuto necessario formalizzare le linee di intervento che devono essere seguite in occasione di analoghe criticità senza peraltro nulla aggiungere rispetto a quanto non sia già previsto dalla normativa vigente;
Precisato pertanto che il presente atto ha valore ricognitivo;

DISPONE

premesso che l' obiettivo della direzione è "**CONTENZIONE ZERO**" e che la contenzione psichiatrica in OPG deve essere considerata come una procedura di pertinenza sanitaria, rispetto alla quale il personale di polizia penitenziaria interviene in funzione di mero supporto di sicurezza, ciò premesso, nel caso in cui sia **assolutamente necessario ed indifferibile, per l'attualità del pericolo di un danno grave alla persona, non altrimenti evitabile,** ricorrere all'uso della forza, l'uso dovrà essere limitato al tempo strettamente necessario e, qualora si rendesse necessario, previa prescrizione medica, l'uso di mezzi di coercizione impiegati per le medesime finalità presso le istituzioni ospedaliere pubbliche, il soggetto dovrà essere costantemente controllato da personale sanitario, ciò significa che il soggetto dovrà essere tenuto presso l'infermeria, sotto il diretto monitoraggio del personale sanitario, con il presidio di sicurezza del personale di polizia penitenziaria, con la contestuale attivazione del TSO ed il ricovero in SPDC. Non potranno pertanto essere accolti regimi di sorveglianza a vista quali rimedi sussidiari rispetto a carenze non imputabili all'amministrazione penitenziaria. In altre parole il ricorso alla forza fisica, che, si rammenta, deve essere l'estrema ratio, può essere legittimo solo se motivato dalle circostanze di cui all'art. 41 ovvero contingente e finalizzato ad evitare che l'internato/detenuto, nell'immediato, faccia del male, in maniera grave, a sé e/o agli altri (art. 54 c.p. Stato di necessità); nel caso in cui la necessità del contenimento si



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO
MONTELUPO FIORENTINO

dovesse protrarre oltre la contingenza, determinata dalla necessità di evitare un danno grave alla persona, dovrà essere attivato il T.S.O. con ricovero d'urgenza in SPDC.

Copia del presente ordine di servizio verrà consegnata al comandante perché ne partecipi i contenuti al personale, impartendo le più opportune disposizioni in merito, al direttore dell'UOC "Salute in carcere" per la stessa finalità e per eventuali ulteriori interventi di competenza nonché al responsabile dell'area del trattamento e trasmessa alle organizzazioni sindacali per opportuna conoscenza.

Copia, considerata la delicatezza della materia, verrà altresì trasmessa al PRAP toscano nonché al signor magistrato di sorveglianza.

IL DIRETTORE REGGENTE
Dirigente dr.ssa Antonella Tuoni